



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 10/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE
CULTURALE GOLFO 2000 (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE "TELEGOLFO-RTG")
PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 8, COMMA 2,
DELL'ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LAZIO N. 6/2017 - PROC. 84/17/MZ-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 gennaio 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *"Testo unico della radiotelevisione"*, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante *"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44"*;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *"Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"*, convertito con modificazioni in legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante *"Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *"Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al Governo per il riordino del processo amministrativo"*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *"Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità"*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante *"Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello"* e, in particolare, l'art. 5;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni e successive integrazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Lazio del 3 agosto 2001, n. 19, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni-CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 668/09/CONS del 26 novembre 2009, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’Accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Lazio;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la Convenzione del 16 dicembre 2009 recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*” che delega al CO.RE.COM. Lazio l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con nota acquisita al protocollo AGCOM n. 0078982 del giorno 8 novembre 2017 il CO.RE.COM. Lazio ha trasmesso a questa Autorità la documentazione inerente all’istruttoria svolta nei confronti dell’Associazione Culturale Golfo 2000, fornitrice del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telegolfo-RTG*”, da cui si evince che:

- in data 1 settembre 2017, con nota prot. n. RT.372/17, inviata via PEC all’Associazione Culturale Golfo 2000, il CO.RE.COM. Lazio richiedeva di fornire le registrazioni dei programmi trasmessi dal servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telegolfo-RTG*” nel periodo compreso fra le ore 00:00 del 1 agosto e le ore 24:00 del 31 agosto 2017;
- con nota pervenuta a mezzo PEC in data 11 settembre 2017, prot. CO.RE.COM. n. RT/378/17, l’Associazione dichiarava “*siamo impossibilitati ad esaudire la richiesta in oggetto, in quanto nonostante le registrazioni dei programmi da noi emessi negli ultimi 90 giorni (capacità totale del disco) fossero regolarmente avvenute, (con ripetuti controlli da noi effettuati durante detto periodo) si è determinata a causa di forza maggiore, né tantomeno per nostra imperizia, la rottura dell’hard disk del registratore di stazione che non ci ha permesso l’estrazione dei file per trasferirli sui supporti dvd da voi richiesti*”;
- con atto cont. n. 6 anno 2017 in data 14 settembre 2017 il CO.RE.COM. Lazio ha accertato l’impossibilità da parte dell’Associazione Culturale Golfo 2000, di fornire la registrazione integrale della programmazione andata in onda su “*Telegolfo-RTG*” nel periodo compreso fra le ore 00:00 del 1 agosto e le ore 24:00 del 31 agosto 2017 ed ha contestato all’associazione sopra menzionata la violazione del disposto di cui all’art. 8, comma 2, dell’Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS;

Successivamente, con nota prot. AGCOM n. 0083711 del 28 novembre 2017, l’Autorità ha acquisito la ricevuta di avvenuta consegna dell’atto di accertamento e contestazione n. 6/17 nei confronti dell’Associazione Culturale Golfo 2000 per la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

presunta violazione dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS inviata dal CO.RE.COM. Lazio a mezzo PEC.

2. Deduzioni della società

L'Associazione Culturale Golfo 2000, a seguito della ricezione dell'atto di contestazione n. 6/17 non ha fatto pervenire i propri scritti difensivi.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria, il CO.RE.COM. Lazio ha trasmesso gli atti all'Autorità, proponendo un provvedimento di sanzione nei confronti dell'Associazione Culturale Golfo 2000, fornitore del servizio di media audiovisivo "Telegolfo-RTG". Questa Autorità ritiene di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Lazio in quanto sussistono gli estremi per procedere alla irrogazione della sanzione.

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, infatti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS in quanto l'associazione ha dichiarato la propria impossibilità a consegnare le registrazioni della programmazione relative al periodo compreso fra le ore 00:00 del 1 agosto 2017 e le ore 24:00 del 31 agosto 2017 richieste dal CO.RE.COM. Lazio. La circostanza per la quale si sia verificata "la rottura dell'hard disk del registratore di stazione che non ha permesso l'estrazione dei file per trasferirli sui supporti dvd" non costituisce causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la conseguente non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo, comunque, sull'esercente l'attività, la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'obbligo della conservazione della registrazione integrale dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00), pari a due volte e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dall'associazione sopra menzionata deve ritenersi di media entità considerato il numero dei giorni di mancata conservazione delle registrazioni corrispondenti a n. 31 (trentuno) giorni;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

L'associazione non ha dimostrato di aver posto in essere adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

L'associazione ha posto in essere una condotta recidivante, risulta, infatti, essere stata recentemente sanzionata con delibera n. 141/17/CSP per la violazione dell'art. 8 comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS.

D. Condizioni economiche dell'agente

Non risulta depositato alcun bilancio da parte della predetta associazione presso il Registro delle imprese, pertanto, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta /00), pari a due volte e mezzo il minimo edittale al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

all'Associazione Culturale Golfo 2000, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "Telegolfo-RTG", con sede in Minturno (LT), Via per Castelforte, n. 140, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta /00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 51 del d.lgs. n. 177/2005;

INGIUNGE

alla citata associazione di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.290,00 (milleduecentonovanta/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 10/18/CSP ai sensi dell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera n. 353/11/CONS" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 10/18/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 gennaio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi